



Bruxelles, 4 giugno 2020
REV1 – sostituisce gli avvisi datati 27 febbraio 2018 (trasporti marittimi) e 11 ottobre 2019 (qualifiche della gente di mare, REV1)

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DEI TRASPORTI MARITTIMI

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo"¹. L'accordo di recesso² prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020³. Fino a tale data al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell'Unione nella sua interezza⁴.

Nel corso del periodo di transizione l'Unione e il Regno Unito negozieranno un accordo di nuovo partenariato che contempli, in particolare, una zona di libero scambio. Non è tuttavia certo che un tale accordo sia concluso ed entri in vigore alla fine del periodo di transizione. In ogni modo, un tale accordo instaurerebbe una relazione che, in termini di condizioni di accesso al mercato, sarebbe ben diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato interno⁵, all'unione doganale dell'Unione e al regime dell'IVA e delle accise.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i portatori di interessi, e in particolare degli operatori economici, sulla situazione giuridica applicabile dopo la fine del periodo di transizione.

¹ Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

² Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").

³ Il periodo di transizione può essere prorogato una sola volta, prima del 1° luglio 2020, di un periodo fino a uno o due anni (articolo 132, paragrafo 1, dell'accordo di recesso). Il governo del Regno Unito ha escluso sinora una tale possibilità.

⁴ Fatte salve alcune eccezioni previste all'articolo 127 dell'accordo di recesso, nessuna delle quali è pertinente nel contesto del presente avviso.

⁵ In particolare, un accordo di libero scambio non contempla concetti di mercato interno (nel settore delle merci e dei servizi) quali il reciproco riconoscimento, il "principio del paese d'origine" e l'armonizzazione. Parimenti esso non elimina le formalità e i controlli doganali, compresi quelli sull'origine delle merci e relativi apporti, né i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.

Consigli ai portatori di interessi

Per far fronte alle conseguenze descritte nel presente avviso si consiglia agli operatori del settore dei trasporti marittimi in particolare di:

- verificare se siano interessati dalla modifica dei diritti di accesso al mercato e adottare le necessarie misure precauzionali nella vendita di servizi di trasporto dopo la fine del periodo di transizione; e
- se operatori di navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'UE, accertarsi che i certificati rilasciati alla gente di mare nel Regno Unito siano riconosciuti nell'UE secondo la procedura appropriata.

N.B.

Il presente avviso non riguarda:

- le norme unionali sull'equipaggiamento marittimo;
- le norme unionali sulla sicurezza marittima;
- le norme unionali sul riciclaggio delle navi;
- le norme unionali sulle emissioni, comprese le emissioni di CO₂ nei trasporti marittimi;
- le norme unionali sui controlli delle persone in entrata e in uscita dall'UE;
- il quadro generale dell'Unione per il riconoscimento delle qualifiche professionali.

Per questi aspetti sono in preparazione o sono pubblicati altri avvisi⁶.

Dopo la fine del periodo di transizione, non si applicheranno più al Regno Unito le norme unionali nel settore dei trasporti marittimi, comprese quelle sui requisiti minimi e sul reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati alla gente di mare, in particolare la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare⁷. Le conseguenze saranno in particolare le seguenti.

1. Cabotaggio

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3577/92⁸ liberalizza la prestazione dei servizi di trasporto marittimo negli Stati membri dell'UE (cabotaggio

⁶ https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_it

⁷ GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33.

⁸ Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7).

marittimo) a tutti gli **armatori comunitari** che impiegano navi registrate in uno Stato membro e battenti bandiera di quello Stato membro. Per "armatori comunitari" ai sensi dell'articolo 2, punto 2, di detto regolamento si intendono:

a) i cittadini⁹ di uno Stato membro che sono stabiliti in uno Stato membro conformemente alla legislazione di quest'ultimo e che svolgono attività di navigazione;

b) le compagnie di navigazione che sono stabilite conformemente alla legislazione di uno Stato membro ed il cui centro d'attività principale è situato ed il cui controllo effettivo è esercitato in uno Stato membro; oppure

c) i cittadini di uno Stato membro stabiliti fuori dell'Unione o le compagnie di navigazione stabilite fuori dell'Unione e controllate da cittadini di uno Stato membro se le loro navi sono registrate in uno Stato membro e battono bandiera del medesimo Stato membro conformemente alla sua legislazione.

Dopo la fine del periodo di transizione, gli operatori economici che non soddisfano più le condizioni previste nella definizione di armatore comunitario non godranno più del diritto di prestare servizi di cabotaggio marittimo in conformità al regolamento. Si noti che uno Stato membro può decidere in virtù del diritto nazionale di non imporre restrizioni al cabotaggio di navi battenti bandiera di un paese terzo.

2. SICUREZZA MARITTIMA

2.1. Organismi riconosciuti

Il recesso del Regno Unito non incide, di per sé, sui riconoscimenti concessi dalla Commissione in forza dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 391/2009¹⁰ agli organismi di cui all'articolo 2, lettera c), di tale regolamento.

L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 391/2009, che tratta del coinvolgimento degli Stati membri nella valutazione periodica degli organismi riconosciuti, è stato modificato dal regolamento (UE) 2019/492¹¹ in modo da disporre che sia la Commissione a valutare gli organismi riconosciuti in collaborazione con lo Stato membro o gli Stati membri che li hanno autorizzati a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/15/CE¹². La disposizione modificata si

⁹ Sia persone fisiche che giuridiche.

¹⁰ Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11).

¹¹ Regolamento (UE) 2019/492 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 391/2009 per quanto riguarda il recesso del Regno Unito dall'Unione (GU L 85I del 27.3.2019, pag. 5).

¹² Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 47).

applica dal giorno successivo alla data in cui cesserà di applicarsi al Regno Unito il regolamento (CE) n. 391/2009.

2.2. Controllo dello Stato di approdo

La direttiva 2009/16/CE¹³ stabilisce il sistema unionale di controllo da parte dello Stato di approdo. La direttiva prescrive agli Stati membri di garantire che le navi straniere siano ispezionate nei porti da funzionari preposti al controllo allo scopo di verificare che le condizioni della nave e delle sue dotazioni siano conformi ai requisiti stabiliti dalle convenzioni internazionali, che la nave disponga di un equipaggio e sia gestita nel rispetto del diritto internazionale. La direttiva 2009/16/CE prescrive inoltre la verifica della conformità a una serie di altri requisiti basati sul diritto dell'Unione¹⁴, tra cui i certificati di assicurazione richiesti ai sensi della direttiva 2009/20/CE¹⁵.

Mentre gli Stati membri dell'UE continueranno a ispezionare le navi del Regno Unito che fanno scalo nei porti dell'UE, dopo la fine del periodo di transizione non si applicherà più al Regno Unito¹⁶ il sistema di controllo da parte dello Stato di approdo stabilito dalla direttiva 2009/16/CE. Le relazioni tra il Regno Unito e l'UE per quanto riguarda il controllo da parte dello Stato di approdo saranno disciplinate dal Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato d'approdo¹⁷.

2.3. Sicurezza delle navi da pesca

A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 97/70/CE¹⁸, gli Stati membri sono tenuti a impedire alle navi da pesca battenti la bandiera di un paese terzo di operare nelle loro acque interne o nel loro mare territoriale o di sbarcare catture nei loro porti, a meno che le amministrazioni dei relativi Stati

¹³ Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57).

¹⁴ Articolo 13 e allegato IV della direttiva 2009/16/CE.

¹⁵ Allegato IV, punto 41, della direttiva 2009/16/CE e articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 128).

¹⁶ Si noti che, dopo la fine del periodo di transizione, in linea di principio le navi battenti bandiera del Regno Unito non saranno più soggette al requisito, applicabile alle navi battenti bandiera dell'UE, di tenere a bordo un inventario dei materiali pericolosi in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1257/2013 relativo al riciclaggio delle navi. Un obbligo analogo sarà tuttavia applicabile dal 31 dicembre 2020 alle navi battenti bandiera di un paese terzo (articolo 12 e articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1). Il certificato sarà verificato in conformità dell'allegato IV, punto 49, della direttiva 2009/16/CE.

¹⁷ Sono membri del Memorandum d'intesa di Parigi tutti gli Stati membri dell'UE con porti marittimi e il Regno Unito.

¹⁸ Direttiva 97/70/CE del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri (GU L 34 del 9.2.1998, pag. 1).

di bandiera non certifichino che esse soddisfano i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 5 della direttiva stessa, contenenti disposizioni tecniche.

Inoltre, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 97/70/CE, le navi da pesca battenti la bandiera di un paese terzo che non operano nelle acque interne o nel mare territoriale di uno Stato membro né sbarcano le loro catture nei porti di uno Stato membro sono soggette al controllo dello Stato membro quando si trovano nei suoi porti, per verificare che soddisfino il protocollo di Torremolinos¹⁹ una volta entrato in vigore.

3. QUALIFICHE DELLA GENTE DI MARE

A norma dell'articolo 3 della direttiva 2008/106/CE²⁰ la gente di mare in servizio a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato membro dell'Unione deve essere in possesso del certificato di competenza, del certificato di addestramento o delle prove documentali (di seguito "certificati") necessari, rilasciati dal medesimo Stato membro, da un altro Stato membro dell'UE secondo la procedura di cui all'articolo 5 ter o da uno dei paesi terzi riconosciuti a norma dell'articolo 19 della direttiva 2008/106/CE. Ciascuno Stato membro riconosce, per le navi battenti la propria bandiera, i certificati rilasciati alla gente di mare da altri Stati membri o dai paesi terzi riconosciuti, affinché i marittimi in possesso di tali certificati possano lavorare a bordo. La direttiva 2008/106/CE prevede due distinte procedure di riconoscimento, applicabili rispettivamente ai certificati rilasciati da altri Stati membri e a quelli rilasciati da paesi terzi riconosciuti:

- l'articolo 5 ter della direttiva 2008/106/CE prevede che ciascuno Stato membro debba convalidare ("convalida attestante il riconoscimento") o accettare a seconda dei casi i certificati rilasciati alla gente di mare dagli altri Stati membri;
- l'articolo 19, paragrafo 4, della direttiva 2008/106/CE prevede che uno Stato membro possa decidere, in relazione alle navi battenti la propria bandiera, di convalidare i certificati rilasciati da paesi terzi riconosciuti.

"Accettazione" a norma dell'articolo 5 ter della direttiva 2008/106/CE

Dopo la fine del periodo di transizione, gli Stati membri dell'UE non potranno più "accettare" a norma dell'articolo 5 ter della direttiva 2008/106/CE i certificati rilasciati alla gente di mare dal Regno Unito.

¹⁹ Protocollo relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, fatto a Torremolinos il 2 aprile 1993 ("protocollo di Torremolinos"). Una serie di disposizioni del protocollo di Torremolinos è stata aggiornata e modificata dall'accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del protocollo di Torremolinos del 1993.

²⁰ Direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione) (GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33). Si noti che la direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 160) è stata abrogata dall'articolo 2 della direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva 2008/106/CE (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 94).

Di conseguenza un comandante o un ufficiale in possesso di un certificato rilasciato dal Regno Unito e "accettato" da uno Stato membro dell'UE non potrà più lavorare a bordo di navi battenti bandiera di quello Stato membro dopo la fine del periodo di transizione.

"Convalida attestante il riconoscimento" a norma dell'articolo 5 ter della direttiva 2008/106/CE

Dopo la fine del periodo di transizione, gli Stati membri dell'UE non potranno più convalidare a norma dell'articolo 5 ter della direttiva 2008/106/CE ("convalida attestante il riconoscimento") i certificati rilasciati alla gente di mare dal Regno Unito. Resteranno invece valide fino alla scadenza le "convalide attestanti il riconoscimento" di certificati rilasciati alla gente di mare dal Regno Unito, che gli Stati membri dell'UE avevano rilasciato prima della fine del periodo di transizione a norma dell'articolo 5 ter della direttiva 2008/106/CE.

Di conseguenza un comandante o un ufficiale in possesso di una "convalida attestante il riconoscimento" rilasciata da uno Stato membro per un certificato rilasciato dal Regno Unito potrà continuare a lavorare a bordo di navi battenti la bandiera di quello Stato membro.

Dopo la fine del periodo di transizione, non potrà invece ottenere da un altro Stato membro una "convalida attestante il riconoscimento" a norma dell'articolo 5 ter della direttiva 2008/106/CE per lavorare a bordo di una nave battente bandiera di quello Stato membro.

Dopo la fine del periodo di transizione, il riconoscimento da parte di uno Stato membro dell'UE dei certificati rilasciati alla gente di mare dal Regno Unito sarà soggetto alle condizioni e alla procedura di cui all'articolo 19²¹ della direttiva 2008/106/CE, conformemente al nuovo status di paese terzo del Regno Unito.

Il sito della Commissione sui trasporti marittimi (https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime_en) fornisce informazioni generali, anche relative alla gente di mare (https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/seafarers_en). Se necessario queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni. Per ulteriori informazioni su altre questioni di sicurezza marittima consultare il sito web dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima al link: <https://www.emsa.europa.eu/>.

Commissione europea
Direzione generale Mobilità e trasporti

²¹ Le condizioni per il riconoscimento di cui all'articolo 19 della direttiva 2008/106/CE sono state recentemente modificate dalla direttiva (UE) 2019/1159.